

La francatura delle lettere e delle stampe si opera esclusivamente col mezzo di francobolli i quali si applicano dai mittenti sulla sopracarta della lettera dalla parte dell'indirizzo e sulla fascia della stampa o sulla stampa medesima.

Quando il valore dei francobolli non pareggia l'ammontare della tassa dovuta vien posto a carico del destinatario il doppio della differenza.

I francobolli già usati sono nulli, e chi se ne serve può essere sottoposto a giudizio penale.

Può dall'amministrazione essere apposto il bollo preventivo alle carte destinate per la stampa dei giornali, ed allora non è più necessario il francobollo.

Le condizioni riguardanti le corrispondenze coi paesi esteri sono regolate dalle convenzioni internazionali.

La tassa delle lettere dirette ai sotto ufficiali e soldati dell'esercito se non superano il peso di 10 grammi è ridotta a 10 centesimi se si francano, e a 20 centesimi se non sono francate.

I francobolli si vendono da tutti gli uffizi di posta e dai privati a ciò autorizzati. La maggior parte dei venditori di tabacco sono autorizzati a questo smercio.

La distribuzione delle corrispondenze si fa al domicilio dei destinatari per mezzo di portalettere ed allo sportello degli uffizi di posta. I portalettere non possono riscuotere altra tassa oltre di quella di cui è gravata la lettera.

Le lettere raccomandate ed assicurate sono rimesse ai destinatari mediante ricevuta.

Le lettere non possono essere consegnate ad altri che ai destinatari, eccetto le lettere indirizzate ai minorenni che possono essere consegnate ai genitori o tutori; sono anche eccettuate le corrispondenze sequestrate dall'autorità giudiziaria.

Le lettere possono sempre essere rifiutate dal destinatario prima di essere dissuggellate.

Vaglia. — Ognuno può depositare una somma presso un uffizio di posta per essere pagata mediante vaglia postale da un altro uffizio, secondo i limiti e le norme stabilite dalla